



SERVIZIO: Politiche per il Benessere Sociale

UFFICIO: Integrazione Sociale e Disabilità

GIUNTA REGIONALE

Seduta del **- 7 LUG. 2017** Deliberazione N. **375**

L'anno il giorno del mese di **- 7 LUG. 2017**

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig. Presidente **Dott. Luciano D'ALFONSO** con l'intervento dei componenti:

L' Estensore
Dott.ssa Cristina Di Baldassarre
C. Di Baldassarre
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Cristina Di Baldassarre
C. Di Baldassarre
(firma)

La Dirigente del Servizio
Dott.ssa Flora Antonelli
F. Antonelli
(firma)


Il Direttore Regionale
Dr. Angelo MORAGLIA

(firma)

Il Componente la Giunta
Dott.ssa Marinella SCLOCCO
M. Sclocco
(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta
F.to Avv. Daniela Valenza
(firma)



Il Presidente della Giunta
F.to Dott. Luciano D'Alfonso
(firma)

Copia conforme per uso amministrativo

L'Aquila, li **13 LUG. 2017**



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta
[Firma]
(firma)

	P	A
1. LOLLI Giovanni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. DI MATTEO Donato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. GEROSOLIMO Andrea	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. PAOLUCCI Silvio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. PEPE Dino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. SCLOCCO Marinella	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario **Daniela Valenza**

OGGETTO

APPROVAZIONE PROGRAMMA ATTUATIVO DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 23 NOVEMBRE 2016 – DOPO DI NOI - FONDO PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE ANNO 2016

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA

la Legge 22 giugno 2016, n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, e in particolare:

- L'art. 3 che, al c. 1, istituisce il “Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” determinato in 90 milioni di euro per l'anno 2016, in 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, e al c. 2, stabilisce che l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Unificata; con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo;
- L'art. 4, che stabilisce le finalità del Fondo

VISTO

il Decreto del 23 novembre 2016 con cui il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha individuato gli obiettivi di servizio e i requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo, demandando alle Regioni l'adozione degli indirizzi di programmazione, dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei finanziamenti, per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per

la verifica dell'attuazione delle attività svolte nonché le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4 del Decreto interministeriale citato:

- i beneficiari degli interventi e dei servizi finanziabili con il Fondo sono le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare
- l'accesso alle misure a carico del fondo è prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che in esito alla valutazione multidimensionale necessitano con maggiore urgenza degli interventi previsti;
- nel valutare l'urgenza si tiene conto delle limitazioni dell'autonomia, dei sostegni che la famiglia è in grado di fornire, della condizione abitativa ed ambientale, nonché delle condizioni economiche della persona con disabilità grave e della sua famiglia
- è in ogni caso garantita una priorità di accesso a:
 - a. Persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
 - b. Persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare all'età ovvero a proprie situazioni di disabilità non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario;
 - c. Persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali le cui caratteristiche strutturali e organizzative non consentono in alcun modo di riprodurre le condizioni abitative e relazionali della casa familiare.

che ai sensi dell'art. 5 del Decreto Interministeriale:

- le risorse assegnate al Fondo per l'anno 2016 sono attribuite alle Regioni,
- a ciascuna Regione è attribuita una quota di risorse calcolata sulla base della quota di popolazione regionale nella fascia d'età 18-64 anni, secondo i dati ISTAT sulla popolazione residente,
- a valere sulle risorse del Fondo possono essere finanziati interventi specificatamente individuati dal decreto interministeriale così riassumibili:
 - a. percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione
 - b. interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'art. 3, c. 4 del decreto
 - c. programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile
 - d. interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche individuate all'art. 3, c. 4., mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità
 - e. in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare
- le risorse del Fondo 2016 sono aggiuntive rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone con disabilità grave prove del sostegno familiare da parte delle Regioni e delle autonomie locali; i finanziamenti per gli interventi e i servizi elencati, ove di natura socio-sanitaria, sono finalizzati alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza e non sono sostituivi, ma aggiuntivi e complementari a quelli sanitari
- alla Regione Abruzzo, dalla ripartizione del Fondo 2016 sono attribuiti 1.980.000,00 euro

DATO ATTO inoltre, che il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) procederà all'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna Regione, una volta valutata la coerenza del Piano attuativo regionale con le finalità di cui all'art. 3 del decreto stesso;

VISTO il Programma attuativo di questa Regione, debitamente trasmesso al MLPS nei termini richiesti, che prevede l'implementazione dei seguenti interventi, attraverso il coinvolgimento degli Ambiti Territoriali Sociali a cui trasferirà le risorse del Fondo:

- *Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 del decreto*

- *Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative che presentino caratteristiche di abitazioni, inclusa l'abitazione di origine, o gruppi-appartamento o soluzioni di co-housing che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 112 del 2016*
- *Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità art. 5, comma 4, lettera d) del DM*
- *Promozione dell'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone con disabilità grave, in particolare tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di ambient assisted living (art. 3, comma 4, lett. d).*

DATO ATTO che il Programma attuativo del Decreto interministeriale 23 novembre 2016 –Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare anno 2016 della Regione Abruzzo - riportato in Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è stato positivamente esaminato dal Ministero competente come da comunicazione in data 9 giugno 2017;

DATO ATTO che le risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare relative al 2016 pari a euro 1.980.000,00 saranno iscritte alla parte Entrata sul capitolo 22070 del Bilancio regionale 2017 denominato "Mezzi statali per la realizzazione di servizi assistenziali a favore di persone non autosufficienti. Interventi per il Dopo di noi" e alla parte spesa sul cap. 71007 di uguale denominazione;

RITENUTO opportuno approvare le modalità con cui attuare il Piano così come declinate nel Programma attuativo regionale Allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto e di demandare i successivi provvedimenti attuativi della presente Deliberazione al competente Servizio regionale;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale del Dipartimento per la Salute e il Welfare e dal Dirigente del Servizio "Politiche per il Benessere Sociale" in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

1. di approvare il Programma attuativo del Decreto interministeriale 23 novembre 2016 – Dopo di Noi, Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare anno 2016, riportato in Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che le risorse del Fondo anno 2016 pari ad euro 1.980.000,00, nelle modalità previste nell'allegato programma attuativo, saranno destinate agli Ambiti Territoriali Sociali per la realizzazione degli interventi;
3. di dare atto che lo stanziamento di euro 1.980.000,00 sarà iscritto alla parte Entrata sul capitolo 22070 del Bilancio regionale 2017 denominato "Mezzi statali per la realizzazione di servizi assistenziali a favore di persone non autosufficienti. Interventi per il Dopo di noi" e alla parte spesa sul cap. 71007 di uguale denominazione;
4. di rinviare a successivi provvedimenti del competente Servizio l'attuazione del presente provvedimento;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto e del relativo Allegato, "sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT), sul portale della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it e sul sito internet dell'Osservatorio Sociale Regionale www.osr.regione.abruzzo.it



REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE

SERVIZIO POLITICHE PER IL BENESSERE SOCIALE

Decreto del 23 novembre 2016 in attuazione della Legge 22 giugno 2016, n. 112 recante "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare"

PROGRAMMA ATTUATIVO

PROGRAMMAZIONE DELLA QUOTA ASSEGNATA PER L'ANNO 2016

Elementi introduttivi

In attuazione dei principi stabiliti dagli articoli nn. 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, dagli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dagli articoli 3 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, la Legge 112/2016 è volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità grave.

Coerentemente con tali principi, la legge evidenzia l'elemento che rappresenta il problema dominante per i genitori di persone disabili, ossia il «dopo», il momento in cui saranno precluse al figlio, che non è in grado di far fronte autonomamente alle necessità della vita quotidiana, le consuete protezioni e assistenze familiari. La locuzione ormai diffusa "Dopo di Noi" si riferisce dunque a tutta l'articolazione complessa del sistema di attenzioni pensato per il periodo di vita delle persone disabili successivo alla scomparsa dei genitori/familiari.

La norma disciplina misure di assistenza, cura e protezione a favore di persone con disabilità grave e, in alcuni casi, prive di sostegno familiare, intendendo per disabilità grave una condizione di minoranza psicofisica, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità.

Per delimitare lo specifico ambito applicativo, e al fine di definire compiutamente l'espressione "disabilità grave", l'articolo 1 della legge n. 112/2016 fa espresso rinvio a quanto sancito dall'articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992, il quale recita "*Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in*



modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità". La disabilità grave, come accennato, deve accompagnarsi, in alcune ipotesi, all'assenza di sostegno familiare. Quest'ultima condizione può derivare dalla mancanza di entrambi i genitori o dall'impossibilità per gli stessi di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, e va valutata non solo con analisi della situazione contingente, ma soprattutto adottando un'ottica prospettica di osservazione.

Ma l'aspetto forse più innovativo della norma è quello che prevede la progressiva presa in carico della persona disabile già durante l'esistenza in vita dei genitori stessi. Infatti, la dinamica della patologia che affligge il disabile impone l'individuazione di un contesto di vivibilità, non dunque semplicemente una "soluzione organizzativa", ma un'analisi a lungo raggio dei fabbisogni, per migliorarne la qualità e le aspettative di vita, anche oltre l'esistenza dei genitori, creando attraverso interventi innovativi di residenzialità e di deistituzionalizzazione, una sorta di continuità con la famiglia originaria.

La legge, in attuazione di tali misure di assistenza, cura e protezione, persegue dunque dei macro obiettivi, rappresentati soprattutto dall'intento di scongiurare l'istituzionalizzazione delle persone affette da disabilità accertata. L'istituzione di un apposito Fondo dalla valenza pluriennale si inserisce in modo fattivo in tale ottica, al fine di rendere realizzabile questo complesso progetto assistenziale, nonché promuovendo delle norme tese ad agevolare l'istituzione di patrimoni dedicati in favore delle persone con disabilità grave. Gli strumenti attraverso cui realizzare questa specifica destinazione dei beni, vincolandoli giuridicamente, in un patrimonio separato, sotto un profilo più prettamente tecnico-giuridico, sono stati codificati dal legislatore e sono rappresentati dai trust, dai contratti di affidamento fiduciario e dai vincoli di destinazione, ex art 2645-ter cod. civ..

Analisi di contesto

Per l'assetto organizzativo degli interventi sul Dopo di noi, che richiede un complesso sistema di azioni correlate e sinergiche, è necessario preliminarmente compiere un passaggio metodologico che conduca dal concetto di ricovero della persona disabile a quello di residenzialità, legato alla necessità non di offrire semplicemente un alloggio, ma di dare una "casa" a persone con disabilità che ne restassero prive, soprattutto a causa del venir meno dei genitori. Tale processo ha portato a sperimentare anche nella Regione Abruzzo soluzioni abitative più coerenti con il riconoscimento dell'uguaglianza di diritti della persona con disabilità, che, soprattutto nell'ultimo decennio, stanno evolvendo dalla dimensione mini-istituzionale di "comunità-alloggio" o "comunità socio-sanitaria", tipica degli anni '80-'90, alla molteplicità di soluzioni personalizzate di "casa assistita", "microcomunità familiare", "appartamento protetto", "condominio solidale".

Se fin dagli anni '80 alcune strutture residenziali hanno iniziato a sperimentare prime soluzioni di "case famiglia", negli ultimi anni, anche sulla base dell'impulso nazionale dato dalla L. 162/98 e dal D.M. 470/2001, la Regione ha avviato un primo ridisegno del sistema, ancora prevalentemente incentrato sulla dimensione del ricovero, creando però i

presupposti normativi e programmatori ed incentivando, con apposite risorse, il superamento dell'istituzionalizzazione delle persone con disabilità rimaste prive di famiglia.

Sono state, a tal fine, finanziate alcune strutture per il Dopo di noi, quale obiettivo che ha trovato rilevanza nelle ultime programmazioni regionali sociali e sanitarie, con riferimento soprattutto ai Piani sociali regionali dal triennio 2007-2009 in poi e ai Piani sanitari per la trattazione specifica in materia di politiche sanitarie.

Sulla base di tali premesse, il progetto RADAR – Rete Abruzzese per il Dopo di noi e l'Autonomia Residenziale si è posta la finalità di sperimentare, accompagnare, supportare, sviluppare, una rete regionale integrata per la residenzialità delle persone con disabilità, ad oggi ancora frammentata, non governata, priva di coordinamento, lasciata alla singola iniziativa del privato sociale, anche a causa delle difficoltà del processo di attuazione del quadro programmatico che in diversi documenti era stato parzialmente tracciato.

Gli obiettivi posti in essere con il progetto RADAR possono sommariamente essere delineati come segue:

1. sperimentare un modello regionale di promozione e coordinamento per la nuova residenzialità delle persone con disabilità, promuovendo una nuova governance dei servizi abitativi di qualità attraverso l'integrazione fra settori (sociale, sanità, lavoro, tempo libero e sport, etc.) e la collaborazione con il terzo settore e le associazioni delle famiglie e l'utilizzo di strumenti nuovi di gestione;
2. realizzare percorsi innovativi di residenzialità autonoma e per persone con disabilità con il coinvolgimento attivo delle famiglie, sperimentando progetti individualizzati di residenzialità, integrati con le risorse del territorio;
3. favorire la progressiva de-istituzionalizzazione di persone con disabilità ricoverate in strutture sanitarie ad alta intensità, in collaborazione con le Unità di valutazione multidimensionali delle Aziende ASL, anche al fine di contenere gli alti costi di ricovero sanitario e riconvertire progressivamente la spesa verso soluzioni di Dopo di noi più sostenibili e con migliore qualità di vita;
4. formare nuove figure di sistema, specializzate nella progettazione e realizzazione di percorsi di soluzione abitativa integrata in favore di persone con disabilità;
5. formare e valorizzare i soggetti del volontariato, come soggetti della cittadinanza attiva, attraverso il trasferimento di capacità e competenze sociali indirizzate verso la solidarietà consapevole nella specifica area della microresidenzialità;
6. promuovere l'informazione e la formazione breve per l'incremento dell'offerta di piccola residenzialità, fornendo percorsi di acquisizione di competenze base per la gestione ed organizzazione di microresidenze;
7. utilizzare le esperienze già maturate sul campo prima del progetto e quelle successivamente sviluppate dalla sperimentazione, valorizzando le risorse già presenti sul territorio, anche al fine di enucleare best practices.



Le Comunità, cosiddette Dopo di noi, rappresentano oggi la risposta più moderna ed adeguata ai bisogni alloggiativi delle persone con disabilità sia durante la vita delle persone che le curano (genitori o affidatari) sia successivamente. Il loro modello è di tipo familiare, personalizzato, a misura dei bisogni individuali, superando le tradizionali forme istituzionalizzanti, quali le RSA o le Residenze Assistenziali, che si rivelano sempre meno coerenti con i diritti e la dignità delle persone con disabilità. Il primo impulso verso un sistema delle residenzialità per il Dopo di noi in Abruzzo, basato sulla realizzazione di strutture comunitarie a dimensione familiare, si è avuto grazie al recepimento, nel 2002, delle previsioni dell' art. 81 della L.388/2000, che ha stanziato il primo fondo, a livello nazionale, per lo sviluppo di residenze per il Dopodinoi. I lavori per la realizzazione delle prime Comunità "Dopodinoi" per disabili in Abruzzo sono stati, infatti, avviati sulla base del finanziamento – di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 711 del 10.08.2002, che ha recepito il D.M. 470/2001 – e che ha portato alla realizzazione di sei strutture "Dopodinoi". Tali strutture sono: Cara (Fondazione Maria Regina, Scerne di Pineto - TE); Dopodinoi (Ass. Anffas - Avezzano); La Dimora (Fondazione Anffas - Teramo); La Casa del sorriso (Ass. Anffas - Pescara); Centro residenziale per diversamente abili (Aias onlus - Sulmona); "Casa del Sole" ASP n. 1 di Pescara, Comune di Città S. Angelo. Ad esse sono da aggiungere la Comunità "Casa Rosa" del Comune di Roseto degli Abruzzi, finanziata sulla base della Direttiva del Ministro del Lavoro del 23 settembre 2003 per la realizzazione di progetti sperimentali di cui all'articolo 41-ter della legge 5 febbraio 1992, n.104 e la Comunità "Con noi... Dopodinoi" realizzata dall'Anffas di Lanciano con finanziamento della Provincia di Chieti.

Successivamente, il Piano sociale regionale 2007-2009, approvato con Verbale del Consiglio regionale n. 57/1 del 27.12.2007, ed il Piano Sanitario Regionale 2008-2010, approvato con la L.R. 5/2008, hanno definito nell'ordinamento regionale il ruolo, le caratteristiche e le funzioni di dette Comunità "Dopodinoi", delineando il quadro normativo e programmatico regionale.

Anche l'Atto di indirizzo applicativo per lo sviluppo locale degli interventi rivolti alla non autosufficienza nella Regione Abruzzo (PLNA) con cui la Regione ha programmato gli interventi finanziati con il Fondo nazionale per le non autosufficienze, ha disposto l'erogazione di un beneficio economico attivato su richiesta e finalizzato alla promozione dell'autonomia personale per progetti di vita indipendente, attraverso il quale la persona non autosufficiente in forma autogestita fruisce dei servizi socio assistenziali che l'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) ritiene necessari per la realizzazione del Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI) - (cfr. PLNA 2010-2011, punto 2.6 2.). La portata positiva di tali benefici necessita anche dello start-up di servizi alternativi a quelli tradizionali, come nel caso dei 'Dopodinoi'.

La valutazione dei casi è rimessa all'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) costituita presso ogni Distretto Sanitario, che, attraverso specifiche professionalità sanitarie e sociali, insieme alla persona con disabilità e alla famiglia, giunge alla definizione di un progetto personalizzato, improntato sul miglioramento della qualità della vita e dell'autonomia della persona disabile attraverso una "lettura integrata dei bisogni nelle diverse dimensioni della persona", ponendo attenzione non solo alle limitazioni



derivanti dalle specifiche patologie, ai condizionamenti abitativi e dell'ambiente in cui il soggetto vive ma anche alle sue abilità funzionali residue e potenziali.

Obiettivi e relativa destinazione delle risorse

In attuazione dei principi espressi dalla L. n. 112/2016 e dal Decreto attuativo 23.11.2016, ma anche in parziale continuità con le esperienze già attivate in ambito regionale - D.M. 470/2001 e progetto RADAR - la Regione Abruzzo intende formulare il programma attuativo per l'anno 2016 ponendo quali obiettivi programmatici i principi e le finalità definiti dal Decreto, al fine di provvedere alla concreta destinazione delle risorse assegnate, che ammontano ad € 1.980.000,00.

Per delineare la fase programmatica e operativa, con riferimento ai principi di cui al Decreto interministeriale 23/11/2016, e tenendo conto della esigenza di realizzare la piena integrazione delle persone disabili, come sancito dall'articolo 3 della Legge n. 104/1992, nell'ambito della vita familiare e sociale, lavorando per progetti personalizzati, il presente programma attuativo prevede la realizzazione dei seguenti punti:

- a. Percorsi programmati di accompagnamento verso l'autonomia e di uscita dal nucleo familiare di origine (art. 3, commi 2 e 3):
 - a1. percorsi programmati di deistituzionalizzazione anche prevedendo interventi con il coinvolgimento delle strutture alloggiative già esistenti e autorizzate ai sensi della D.G.R. n. 1230/2001 - L.R. n. 2/2005 - **Percentuale di spesa 25% € 594.000,00;**
 - a2. soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare - **Percentuale di spesa 5% € 99.000,00.**
- b. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative che presentino caratteristiche di abitazioni, inclusa l'abitazione di origine, o gruppi-appartamento o soluzioni di co-housing che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 112 del 2016 (art. 3, comma 4) - **Percentuale di spesa 25% € 495.000,00.**
- c. Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità **Percentuale di spesa 35% € 693.000,00.**
- d. Promozione dell'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone con disabilità grave, in particolare tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di ambient assisted living (art. 3, comma 4, lett. d) - **Percentuale di spesa 5% € 99.000,00.**

Nel considerare la trattazione inerente gli interventi regionali in materia di politiche sociali connessi alla disabilità non isolata, ma facente parte di un unicum di programmazione che coinvolga più ambiti, è prevista la possibilità di integrazione tra alcuni servizi attivati in attuazione dei programmi FNPS e FNA. L'intento è quello di

rendere le azioni poste in essere il più possibile connesse e complementari, nel rispetto di un sistema composito e articolato delle politiche sociali, che vedono già in atto diverse misure di tutela e protezione, come, ad esempio, la promozione dell'autonomia personale per progetti di vita indipendente, supportati anche dalle risorse dei programmi soprarichiamati.

Inoltre, sono previste ulteriori interazioni sinergiche del presente Programma anche con la programmazione vigente inerente ai Fondi comunitari, con riferimento particolare alla parte specificamente dedicata ai progetti, previsti dal Programma Operativo 2014/2020, che promuovono l'inclusione sociale attraverso una vasta gamma di misure, includenti il supporto sociale, il miglioramento degli standard legati all'erogazione dei servizi sociali, il sostegno delle persone con disabilità e misure specifiche volte a indirizzare i gruppi emarginati verso una vita più autonoma, nonché l'inserimento lavorativo anche mediante tirocini formativi e borse lavoro.

Modalità di attuazione

Le risorse assegnate sono destinate agli Ambiti Distrettuali Sociali, quali soggetti attuatori cui demandare la concreta realizzazione degli interventi sul territorio regionale.

Gli Ambiti Distrettuali, come risultano nella loro attuale definizione disposta con provvedimento consiliare, Verbale del Consiglio Regionale n. 70/3 del 9/08/2016, coincidono nel numero e nell'estensione territoriale con i Distretti sanitari esistenti sul territorio regionale, facilitando in tal modo l'adozione di ogni misura da porre in essere in tema di integrazione socio-sanitaria.

Nell'ambito delle azioni e degli obiettivi individuati per aderire ai profili programmatori stabiliti dal Decreto, le spese da ritenersi ammissibili, a norma dell'art. 5, comma 6 del richiamato Decreto, sono esclusivamente quelle per interventi aggiuntivi e non sostitutivi dei servizi già esistenti. I finanziamenti per gli interventi e i servizi, ove di natura socio sanitaria, sono finalizzati alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza e non sostitutivi, ma aggiuntivi e complementari, di quelli sanitari.

Beneficiari degli interventi

L'art. 1, comma 1 del Decreto interministeriale del 23.11.2016, stabilisce indirettamente il target dei soggetti beneficiari, facendo ricorso alle seguenti definizioni:

- **«Persona con disabilità grave»:** persona con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, accertata nelle modalità indicate all'articolo 4 della medesima legge;
- **«Persona con disabilità grave priva del sostegno familiare»:** persona con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, priva di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare.



Agli interventi previsti dal presente Programma Attuativo, quindi, accedono le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, previa valutazione multidimensionale secondo i principi della valutazione bio-psico-sociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute), effettuata da equipe multi-professionali in cui sono presenti oltre alle componenti clinica e sociale, ulteriori figure utili alla migliore definizione del progetto personalizzato, alla cui esplicitazione partecipa il soggetto interessato e/o chi ne tutela gli interessi.

Il progetto personalizzato individua gli specifici sostegni di cui la persona con disabilità grave necessita, in coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili, in funzione dell'accrescimento della consapevolezza, dell'abilitazione e dello sviluppo delle competenze verso l'autonomia. Il progetto personalizzato contiene il budget di progetto, inteso quale insieme di tutte le risorse umane, economiche, strumentali da poter utilizzare in maniera flessibile, dinamica ed integrata, assicurando la più ampia partecipazione possibile della persona con disabilità grave, tenendo conto dei suoi desideri, delle sue aspettative e preferenze e prevedendo, altresì, il suo pieno coinvolgimento nel successivo monitoraggio e valutazione.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 112 del 2016, la Regione, con apposito provvedimento, procederà a definire, entro sessanta giorni dalla approvazione del presente Programma Attuativo, i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi, come definiti alla successiva scheda 4.


Scheda 1

1. Premessa metodologica alle attività (art.2 del decreto 23.11.2016)

Nella Regione Abruzzo, quale riferimento normativo ai fini della definizione della valutazione multidimensionale, vige il Decreto del Commissario ad acta n. 107/2013, che costituisce il documento approvativo delle "Linee Guida Regionali sulle attività e sulle procedure di competenza del Punto Unico di Accesso e della Unità di Valutazione Multidimensionale", comprensivo altresì della seguente modulistica:

- "Esito valutazione UVM",
- "Scheda anamnestica per l'accesso al sistema delle cure riabilitative, residenziali e semiresidenziali (RSA/RP) - a cura del MMG/PLS"
- "Scheda anamnestica per l'accesso al sistema delle cure riabilitative, residenziali e semiresidenziali (RSA/RP) – Dimissione protetta".

L'UVM è costituita da professionalità socio sanitarie preposte alla valutazione dei bisogni dell'utente, riguardo alle problematiche sanitarie, assistenziali, tutelari, psicologiche e socio-economiche.



Rappresenta uno strumento flessibile ed integrato, in grado di oggettivare, attraverso le competenze professionali specifiche ed apposite scale di valutazione, il bisogno del singolo paziente, individuando le attività di cura e di risposta per utilizzare al meglio il ventaglio dell'offerta, definendo gli obiettivi e consentendo la presa in carico e la valutazione degli esiti intermedi e finali del percorso di cura e di assistenza. L'UVM opera in stretta correlazione con il Punto Unico di Accesso ed è composta da

- Responsabile del DSB
- Medico di medicina generale (MMG), nominato tra i componenti dell'UCAD
- Assistente Sociale,
- Infermiere
- MMG dell'Assistito, o PLS, a richiesta dell'UVM
- Medico specialista (geriatra, neurologo, cardiologo, ecc) competente per la specifica patologia clinica.

Affinché la definizione del progetto personalizzato avvenga con il coinvolgimento delle competenze necessarie, è prevista una fase di Pre-assessment (pre-analisi) che consenta di determinare la composizione della equipe multiprofessionale; l'UVM, come innanzi declinata, quindi, è integrata da ulteriori professionalità quali, a titolo esemplificativo, l'assistente domiciliare del soggetto interessato, il facilitatore della comunicazione laddove necessario, i prestatori di attività di volontariato a beneficio del soggetto, operatori del servizio per il collocamento mirato di cui alla L. 68/1999, ove appropriato. Ai fini dell'autodeterminazione e di considerare i suoi desideri, le aspettative e preferenze, alla definizione del progetto personalizzato partecipa la persona con disabilità grave o, nel caso di impossibilità di quest'ultimo a partecipare attivamente, i familiari o chi ne tutela gli interessi,. Anche il monitoraggio e la valutazione del progetto personalizzato vedrà la partecipazione del soggetto interessato o di chi ne tutela gli interessi.

Nel caso in cui le verifiche e le valutazioni periodiche diano esiti diversi da quelli previsti, si procederà ad una riformulazione del progetto personalizzato.

I sistemi di valutazione adottati sono coerenti con l'ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) che consente di fornire un linguaggio standard e univoco che serve da modello di riferimento per la descrizione delle componenti della salute e degli stati funzionali ad essa correlati. Queste ultime sono descritte dal punto di vista corporeo, individuale e sociale in due elenchi principali: 1) Funzioni e Strutture Corporee, 2) Attività e Partecipazione.

La classificazione elenca anche i fattori ambientali che concorrono ad aggravare la situazione di disabilità.

Con successivo atto la Regione, oltre ad individuare modalità e criteri di attuazione degli interventi e di assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori, fornirà indicazioni circa la necessaria integrazione delle Unità di Valutazione Multidimensionale attive nei Distretti sanitari con ulteriori figure professionali.

2. Progetto personalizzato

Il Progetto personalizzato è lo strumento che, **previa valutazione multidimensionale**, scandisce e misura il percorso socio-assistenziale, riabilitativo ed educativo, costruito per e con la persona con disabilità grave, in un'ottica bio-psico-sociale e valoriale, attraverso la presa in carico dei problemi ma anche e soprattutto con un'attenzione particolare alle potenzialità. Un'efficace progetto personalizzato giunge ad una visione multidimensionale del paziente al fine dirigere gli interventi verso il mantenimento o il recupero delle potenzialità residue ancora ravvedibili.

La valutazione dimensionale è condotta dalle Unità di Valutazione Multiprofessionali operanti presso i Distretti sanitari. Affinché la definizione del progetto personalizzato avvenga con il coinvolgimento delle necessarie competenze professionali, è utile una fase di Pre-assessment (pre-analisi) della situazione della persona con disabilità grave che consenta di determinare la composizione della equipe multiprofessionale; l'UVM del Distretto Sanitario, quindi, è integrata dalle ulteriori professionalità che conoscano la storia della persona che possono riportare gli eventi bio-psico-sociali e valoriali significativi. (a titolo esemplificativo, l'assistente domiciliare del soggetto interessato, il facilitatore della comunicazione laddove necessario, i prestatori di attività di volontariato a beneficio del soggetto, gli operatori di riabilitazione psichiatrica, gli istruttori ANIOMAP, gli operatori del servizio per il collocamento mirato di cui alla L. 68/1999, ove appropriato).

Alla definizione del progetto personalizzato partecipa come soggetto attivo, e non solo come osservato, la persona con disabilità grave o, nel caso di impossibilità di quest'ultimo a partecipare attivamente, i familiari o chi ne tutela gli interessi, al fine di consentirne l'autodeterminazione nei suoi desideri, le aspettative e preferenze. Anche il monitoraggio e la valutazione del progetto personalizzato vedrà la partecipazione del soggetto interessato o di chi ne tutela gli interessi.

Nel caso in cui le verifiche e le valutazioni periodiche diano esiti diversi rispetto agli obiettivi, si procederà ad una riformulazione del progetto personalizzato.

Ai fini di un corretto monitoraggio il progetto personalizzato conterrà la declinazione per obiettivi minimi e macro nelle diverse aree che interessano la vita quotidiana del soggetto:

- cura della persona: alzarsi, lavarsi, vestirsi, mangiare, ecc.;
- assistenza personale: nelle attività domestiche, sul lavoro, per lo studio, ecc.;
- interventi per l'accessibilità e la mobilità: spostamenti, commissioni, uscite, ecc.;
- vita di relazione, ecc.
- percezione del pericolo, ecc. .



3. Descrizione delle modalità di definizione e di articolazione del budget di progetto per le attività di cui all'art. 5, co. 4, lett. a) b) e c) del decreto, sottolineando l'importanza di favorire il passaggio da una programmazione basata esclusivamente sulla certificazione della disabilità grave, alla centralità del bisogno emergente in cui il progetto e il relativo budget, vengono costruiti attorno al bisogno concreto della persona.

Nella Regione Abruzzo, negli ultimi dieci anni, alcune strutture residenziali hanno iniziato a sperimentare le prime soluzioni di modelli alloggiativi di "case famiglia", anche sulla base dell'impulso nazionale dato dalla L. 162/98 e dal D.M. 470/2001.

La Regione ha avviato una prima pianificazione del sistema, ancora prevalentemente incentrato sulla dimensione del "ricovero", ma cercando di creare i presupposti programmatori ed incentivando, con apposite risorse, il superamento dell'istituzionalizzazione delle persone con disabilità rimaste prive di famiglia. Sulla base di tali premesse, è stata posta in essere la finalità di sperimentare, accompagnare, supportare, sviluppare una rete regionale integrata per la residenzialità delle persone con disabilità, la quale risulta tuttavia ancora frammentata e priva di una progettualità organica e funzionale.

In attuazione dei principi programmatici espressi dal Decreto attuativo, si propone di seguito l'articolazione del budget di progetto, intesa quale interazione di tutte le risorse umane, economiche, strumentali da poter utilizzare in maniera flessibile, dinamica ed integrata per la realizzazione di alcuni degli interventi previsti. Come espresso nelle premesse, nella Regione Abruzzo esistono già delle realtà residenziali destinate al Dopo di noi, la cui gestione è compartecipata da un Ente di Ambito Sociale e da una Associazione del terzo settore in rappresentanza delle persone con disabilità grave.

Il budget di progetto che si propone, per la destinazione delle risorse assegnate per il 2016 dal Decreto Attuativo 23 novembre 2016, prevede un approccio innovativo al tema della residenzialità per le persone con disabilità, basato sui principi di integrazione, coinvolgimento delle famiglie e pianificazione del futuro dei figli con disabilità.

L'intento più saliente e sostanziale è quello di imprimere un'evoluzione dell'assetto organizzativo del sistema, al fine di superare la nozione di "ricovero", diffuso come soluzione per dare alloggio a persone con disabilità che ne restassero prive al venir meno dei genitori, e introdurre quella di "residenzialità", legata alla necessità di offrire non semplicemente un alloggio, ma una casa, intesa quale contesto abitativo che non prescinda dalle singole storie di back ground personali e riproduca una dimensione familiare riconoscibile dalla persona con disabilità.

Al fine di delineare i principi applicativi di cui al Decreto 23/11/2016, si prevede

l'attuazione dei seguenti punti:

- percorsi programmati di accompagnamento verso l'autonomia e di uscita dal nucleo familiare di origine, anche mediante soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare.
- per le persone con disabilità grave già inserite in un percorso di residenzialità extra-familiare, sono valutate le condizioni abitative in coerenza con soluzioni che riproducano un ambiente abitativo e relazionale di tipo familiare, al fine di prevedere, ove opportuno, percorsi programmati di deistituzionalizzazione.
- interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative che presentano caratteristiche di abitazioni, inclusa l'abitazione di origine, o gruppi-appartamento o soluzioni di co-housing che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 112 del 2016. In particolare:
 - soluzioni che offrano ospitalità a non più di 5 persone per modulo abitativo ovvero più moduli abitativi nella medesima struttura che ospitano un totale di non più di 10 persone complessive nella struttura, inclusi eventuali posti per situazioni di emergenza, in un massimo di due persone;
 - programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile;
 - tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione;
 - interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità.

Scheda 2

Progetto personalizzato - Budget di progetto	<p>Attività finanziabili con risorse del fondo di cui all'art. 5 del decreto - €1.980.000,00</p> <p>Tutti gli interventi devono essere aggiuntivi e non sostitutivi dei servizi già esistenti e rispettare le finalità indicate all'art. 19 della Convenzione ONU, con particolare riguardo al comma 1, lett. a). Deve essere garantito l'accesso ai servizi e agli interventi a tutte le categorie di disabilità, comprese quelle intellettive e del neuro sviluppo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, secondo periodo del D.M.. In merito alle spese per servizi socio-sanitari, sono ammissibili soltanto quelle di rilevanza sociale.</p> <p>Gli interventi possono essere integrati con risorse regionali, di</p>	Previsione Percentuale Di spesa rispetto all'importo assegnato decreto
---	--	---



ambito o di soggetti terzi, sempre nel rispetto delle indicazioni operative e degli indirizzi indicati nel Decreto Ministeriale, in funzione delle finalità della legge 112/2016.

a. Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3. Le azioni di cui al presente punto e alla successiva lettera b) devono riprodurre e ricercare soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare.

a1. percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione anche prevedendo interventi con il coinvolgimento delle strutture alloggiative già esistenti e autorizzate ai sensi della D.G.R. n. 1230/2001.

a2. soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare -

**Percentuale di spesa 30%
€ 594.000,00;**


**Percentuale di spesa 5%
€ 99.000,00.**

Descrizione degli interventi:

La Regione intende promuovere una nuova strategia della residenzialità delle persone con disabilità, valorizzando le esperienze acquisite e sperimentando un sistema innovativo di implementazione dei processi in atto. La finalità sostanziale è quella di sperimentare un modello regionale di promozione e coordinamento per una nuova residenzialità delle persone con disabilità, favorendo una governance dei servizi abitativi di qualità attraverso l'integrazione e la collaborazione con il terzo settore e le associazioni delle famiglie.


L'obiettivo finale è quello di realizzare percorsi innovativi di residenzialità autonoma e per persone con disabilità, che vedano il coinvolgimento attivo delle famiglie al fine di sperimentare progetti individualizzati e conseguire la finalità di



<p>una progressiva de-istituzionalizzazione. In conformità alle linee di principio espresse dall'art. 3, comi 2 e 3 del Decreto, il programma attuativo si estrinseca nei seguenti punti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - percorsi programmati di accompagnamento verso l'autonomia e di uscita dal nucleo familiare di origine, anche mediante soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare. - per le persone con disabilità grave già inserite in un percorso di residenzialità extra-familiare, sono valutate le condizioni abitative in coerenza con soluzioni che riproducano un ambiente abitativo e relazionale di tipo familiare, al fine di prevedere, ove opportuno, percorsi programmati di deistituzionalizzazione. <p>Sono previsti progetti di residenzialità per persone con disabilità che possano realizzare la propria individualità in un ambito abitativo definito da molteplici fattori sociali: le persone con le quali condividere l'alloggio, il vicinato, il quartiere, la città. Devono essere garantiti le esigenze personali e i bisogni, per un progetto individuale e di gruppo, affinché sia favorito lo sviluppo del senso di appartenenza a un contesto comunitario.</p>	
<p>b. interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative che presentino caratteristiche di abitazioni, inclusa l'abitazione di origine, o gruppi-appartamento o soluzioni di co-housing che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 112 del 2016.</p>	
<p>Descrizione degli interventi:</p> <p>In conformità alle linee di principio espresse dall'art. 3, comma 4 del Decreto attuativo, il programma attuativo si estrinseca in interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative che presentano caratteristiche di abitazioni, inclusa l'abitazione di origine, o gruppi-appartamento o soluzioni di co-housing che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 112 del 2016.</p>	<p>Percentuale di spesa 25%</p> <p>€ 495.000,00</p> 

	<p>Sono previsti interventi finalizzati alla costruzione di progetti di vita per persone con disabilità gravissima e senza alcun riferimento familiare e abitativo, per l'accoglienza in strutture organizzate in piccoli moduli, per riprodurre un contesto che presenti una condizione ambientale il più vicino a quello familiare, secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale 23/11/2016. Soluzioni che offrano ospitalità a non più di 5 persone per modulo abitativo ovvero più moduli abitativi nella medesima struttura che ospitano un totale di non più di 10 persone complessive nella struttura, inclusi eventuali posti per situazioni di emergenza, in un massimo di due persone.</p>	
--	---	--

SCHEDA 3

<p>Rif.: art. 5, comma 4, lettera d) del DM</p> <p>Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità art. 5, comma 4, lettera d) del DM</p> <p>c. Per questo ambito di intervento, sono previsti prevalentemente progetti tesi all'adeguamento, ristrutturazione di immobili già esistenti, destinati all'accoglienza di persone disabili, anche con riferimento alle case alloggio già operative.</p> <p>Descrizione degli interventi</p> <p>Per quanto attiene agli aspetti strutturali, gli interventi ammissibili a spesa saranno limitati alla manutenzione straordinaria di immobili</p>	<p>Percentuale di spesa 35%</p> <p>693.000,00</p> 
--	---



esistenti per consentire la fruibilità delle unità di alloggio da parte delle persone con disabilità, tenuto conto che, con riferimento ai gruppi-appartamento e alle soluzioni di co-housing sociale la capienza massima è consentita a non più di 5 persone per modulo abitativo ovvero più moduli abitativi nella medesima struttura che ospitano un totale di non più di 10 persone complessive nella struttura, inclusi eventuali posti per situazioni di emergenza, in un massimo di due persone.

Si elencano di seguito le spese ammissibili a valere sulla Linea c) del Programma Attuativo:

- interventi per adeguamento strutturale dei locali, da attuare per renderli pienamente conformi alla normativa vigente, in funzione dell'accoglienza dei soggetti affetti da disabilità grave;
- adeguamento o rifacimento degli impianti;
- adeguamento degli spazi interni al fine di renderli funzionali all'utilizzo da parte delle persone con disabilità e, solamente in via residuale, interventi di manutenzione straordinaria per l'abbattimento di barriere architettoniche (gli interventi devono, comunque, essere strettamente funzionali a consentire al beneficiario la piena realizzazione di quanto previsto nel progetto personalizzato);
- spese di funzionamento;
- arredi;
- attrezzature.

Il finanziamento massimo ammissibile a valere sul Fondo per ogni intervento è fissato in € 70.000,00.

d. Promozione dell'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone con disabilità grave, in particolare tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di ambient assisted living (art. 3, comma 4, lett. d).

Sono sostenuti interventi tesi alla dotazione, nelle unità abitative destinate alle persone affette da disabilità grave, di soluzioni tecniche che ottimizzano la risposta ai loro bisogni, allo scopo di sostenerne l'autonomia e l'indipendenza mediante l'utilizzo di supporti e strumenti tecnologici.

**Percentuale di
spesa 5%**

€ 99.000,00

Scheda 4

Adempimenti delle Regioni



Ai sensi dell'art 6, co.1, del DM, descrivere le modalità attraverso le quali sono stati programmati gli interventi e i servizi di cui all'art. 3 del DM, in particolare:

La Regione Abruzzo, conformemente agli obiettivi di servizio di cui all'art. 3, del D.M. 23.11.2016, quale indirizzo programmatico generale, intende continuare la sperimentazione della nuova residenzialità per le persone con disabilità grave, avviata con il già richiamato intervento denominato RADAR, estendendola ad ulteriori soggetti in situazione di disabilità grave, privi del sostegno familiare o ritenuti in via di privazione di sostegno familiare in un futuro prossimo, anche ai fini di una progressiva deistituzionalizzazione.

La Regione, all'esito della valutazione ministeriale della presente scheda programmatica, procederà con proprio Atto di programmazione regionale ad individuare i criteri per l'ammissione agli interventi previsti, garantendo prioritariamente l'accesso alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che, in esito alla valutazione multidimensionale necessitano con maggiore urgenza degli interventi declinati ai punti a. e b. della scheda 2..

L'urgenza di intervenire sarà determinata dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare tenendo conto, in primo luogo della **capacità di autodeterminazione della persona con disabilità grave**, delle limitazioni dell'autonomia personale legate all'insufficienza del sostegno che la famiglia è in grado di fornire, della condizione abitativa ed ambientale che ostacolano la potenziale autonomia personale acquisibile dal soggetto interessato, nonché delle condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia.

In esito alla suddetta valutazione, è garantita una priorità di accesso a:

- a. Persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
- b. Persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare all'età ovvero a proprie situazioni di disabilità non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario;
- c. Persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali le cui caratteristiche strutturali e organizzative non consentono in alcun modo di riprodurre le condizioni abitative e relazionali della casa familiare.

I soggetti attuatori degli interventi saranno gli Enti di Ambito Sociale; ognuno di questi, sulla base degli interventi programmati dalla Regione, come declinati ai punti a. e b. della scheda 2 comunicherà il numero dei soggetti che ricorrono nella condizione di cui all'art. 4 del D. M. , declinando la tipologia di intervento destinato ad ognuno, accompagnando la richiesta con il relativo Progetto Personalizzato, definito nell'ambito della valutazione multidimensionale, in cui dovranno essere individuati gli specifici sostegni di cui la persona con disabilità grave necessita (prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie, nonché gli

interventi a valere sul Fondo di cui al Decreto Ministeriale 23.11.2016), e il budget di progetto con la specifica della quota di spesa sociale a valere sul Fondo .

Gli Enti di Ambito Sociale determineranno una propria graduatoria dei progetti personalizzati proposti, formulati in ordine decrescente dell'urgenza, tenendo conto delle priorità d'accesso elencate ai precedenti punti.

La Regione Abruzzo procederà a ripartire tra i 24 Enti di Ambito Sociale le risorse del Fondo per l'anno 2016 destinate nella presente programmazione alle azioni individuate nei punti a., a.1 e b. della scheda 2, tenendo conto della quota di popolazione nella fascia d'età 18 – 64 anni residente in ciascun territorio. Acquisiti i Progetti Personalizzati, le somme che dovessero risultare non utilizzate rispetto al budget assegnato, verranno redistribuite in favore degli Ambiti Sociali con maggiori necessità.

Per quanto attiene gli interventi di realizzazione di **innovative soluzioni alloggiative** dalle caratteristiche di cui all'art. 3, comma 4 del DM, declinati alle lettera c. ed d. della scheda 3, per i quali sono previsti prevalentemente interventi di adeguamento/ristrutturazione/dotazioni tecnologiche di immobili già esistenti, destinati all'accoglienza di persone disabili, i 24 Enti di Ambito Sociale saranno invitati a formulare proposte di intervento su strutture individuate la cui destinazione d'uso sia già quella di alloggio di tipo familiare per portatori di disabilità grave, o di strutture per le quali vi sia l'impegno formale a detta destinazione d'uso in attesa degli interventi necessari da effettuare sull'immobile ai fini del completamento dell'iter stesso.

Gli Enti di Ambito Sociale dovranno produrre idonea documentazione atta a comprovare il titolo di godimento dell'immobile oggetto di intervento ed accompagnare la richiesta con il computo metrico per quanto attiene la spesa da sostenere oltre che una ricognizione circa gli alloggi con le caratteristiche di cui all'art. 3, comma 4, o ad essi riconducibili a seguito di interventi mirati, esistenti e funzionanti sul proprio territorio e il n. di soggetti portatori di disabilità grave che vi soggiornano e che hanno necessità di accedervi.

La Regione individua gli interventi da finanziare tenendo conto:

- delle risorse disponibili;
- della distribuzione sul territorio di alloggi esistenti, aventi le caratteristiche anzi dette;
- della capacità ricettiva degli alloggi già presenti;
- del numero dei soggetti che nel medio/lungo termine potranno accedere alle soluzioni alloggiative in argomento.

• **monitoraggio e valutazione**

Ai fini del corretto monitoraggio e della valutazione degli interventi, gli Enti di Ambito Sociale dovranno monitorare e rivalutare, con cadenza trimestrale nel primo periodo e semestrale successivamente, i progetti personalizzati avviati, relazionando in merito alla



Regione Abruzzo, anche in ordine all'avanzamento della spesa. Qualora le verifiche semestrali evidenzino difformità di attuazione rispetto ai progetti approvati tali da vanificare l'intervento e non sanabili si procederà alla revoca dei contributi attribuiti.

Sarà cura della competente struttura regionale rimettere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nelle forme nei modi che saranno concordati tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari, nonché il numero dei beneficiari per singole tipologie d'intervento attivate e le caratteristiche e il numero delle soluzioni alloggiative finanziate.

- **modalità per la pubblicizzazione dei finanziamenti erogati**

Sarà data ampia diffusione e pubblicità agli interventi mediante pubblicazione degli atti sul Portale della Regione Abruzzo, sezione Trasparenza, sul BURAT e sull'Osservatorio Sociale Regionale www.osr.regione.abruzzo.it. Presso ogni immobile in cui si interverrà nelle azioni previste all'art. 3, lett. d ed e, sarà apposta una targa in cui si darà informazione che l'intervento è stato realizzato con il fondo di cui alla legge 112/2016.

